

deliberazione n. 5

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA EDUCATIVO MARCHIGIANO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 138

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2015, N. 6

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 3/14, a iniziativa della Giunta regionale "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per l'anno scolastico 2016/2017. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138" dando la parola al consigliere di maggioranza Fabio Urbinati e

al consigliere di minoranza Giovanni Maggi, relatori della I Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 138, comma 1, lettera b), che prevede fra le deleghe alle Regioni la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

Visto l'articolo 139 del sopra citato d.lgs. 112/1998 che al comma 1 recita: "... sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione";

Visto l'articolo 68 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto il comma 85 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che definisce le funzioni in capo alle Province, tra le quali alla lettera c) la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;

Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) che recita: "Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a: ...istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche...";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: "Definizione delle norme generali sul

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 622, sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" che, al Capo III, prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Richiamato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64 in cui sono evidenziate le principali innovazioni che sono state introdotte nel sistema dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento Piano programmatico predisposto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della citata legge 133/2008;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

Considerato in particolare l'articolo 13 della citata legge 40/2007, riguardante le disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il riordino degli Istituti professionali e gli Istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Visto il Regolamento del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 che reca norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede tra l'altro "l'equivalenza

formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Vista l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante l'adozione di "Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40", adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

Vista la d.g.r. n. 133 del 7 febbraio 2011 ad oggetto "D.lgs. 226/2005 - Capo III - DGR 1038/2010 - Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - Approvazione schema di accordo";

Visto l'Accordo tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale - reg. int. n. 15501 - del 9 febbraio 2011 finalizzato a sostenere e garantire sul territorio regionale l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, in relazione ai fabbisogni professionali del mercato del lavoro, e a realizzare il modello organizzativo "offerta sussidiaria integrativa" negli Istituti professionali di Stato;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al d.lgs. 226/2005 del 27 luglio 2011 – repertorio atti n. 66/CU;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane ad oggetto "Accordo riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. 226/05" del 27 luglio 2011 – rep. Atti n. 137/CSR;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante "l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010" del 19 gennaio 2012 – rep. atti n. 21/CSR che istituisce la figura di Operatore del Mare e delle acque interne e ridefinisce la figura di Operatore del Benessere;

Visto l'allegato A della d.g.r. n. 322 del 19 marzo 2012 che elenca le figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale a cui le Province devono far riferimento nella predisposizione dell'elenco delle qualifiche triennali da attivare negli Istituti professionali nell'anno scolastico 2016/2017;

Vista la d.g.r. n. 942 del 25 giugno 2013 che integra le linee guida di cui alla delibera di Giunta regionale n. 322/2012 per l'attuazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale;

Vista la d.g.r. n. 1183 del 21 ottobre 2014 che integra le linee guida alle d.g.r. n. 133/2011, n. 322/2012 e n. 942/2013 per l'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale anno Scolastico 2014/2015;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010, con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come previsto all'articolo 8, comma 3, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 65 del 28 luglio 2010 con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89";

Visto l'articolo 1, comma 632, della legge 296/2006 che prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione

degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 25 ottobre 2007 recante: "Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 296/2006";

Visto il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la nota prot. n. 130/A00DGPS del 30 gennaio 2014 ad oggetto: "Dimensionamento della rete scolastica – a.s. 2014/2015 – CPIA" con la quale il Direttore generale del MIUR nel dare atto dell'entrata in vigore del d.p.r. 263/2012 dal 26 febbraio 2013, ribadisce che "il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione Scolastica Autonoma, articolata in rete territoriale di servizio, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica";

Considerato che la medesima nota conferma che per la costituzione di un CPIA "la previsione della popolazione consolidata e prevedibilmente stabile dell'istituendo CPIA è necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al d.p.r. 263/12 e per l'assegnazione del Dirigente Scolastico";

Considerato che la Regione con deliberazione amministrativa n. 118 del 13 gennaio 2015 ha istituito i seguenti C.P.I.A. interprovinciali:

- C.P.I.A. Ancona – Pesaro con sede ad Ancona presso la casa del custode adiacente all'IIS Volterra Elia di Ancona;
- C.P.I.A. Macerata Fermo Ascoli Piceno con sede a Macerata presso l'IPCT Pannaggi di Macerata;

e individuato nella stessa deliberazione le sedi degli ex Centri Territoriali Permanenti e le sedi carcerarie come rete di istituzioni dove saranno erogati i percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

Considerato che l'articolo 139 del d.lgs. 112/1998 attribuisce ai Comuni in collaborazione con le Comunità Montane e le Province, d'intesa con le Istituzioni scolastiche il compito di programmare iniziative relative all'istruzione degli adulti;

Richiamate le Linee guida per i C.P.I.A. del 10 aprile 2014 che al punto 3.8 "Risorse umane, finanziarie e strumentali", specifica che i compiti e le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 23/1996 sono svolte dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del C.P.I.A.;

Richiamata la circolare n. 6 del 27 febbraio 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con oggetto: "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/2016";

Richiamata la d.g.r. n. 54 del 9 febbraio 2015 avente ad oggetto "L. 92/2012, art. 4, commi 51-68. Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni, Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" n. 76/CU del 10 luglio 2014 e costituzione del Comitato per il sistema di apprendimento permanente";

Considerato che nel Comitato regionale per il sistema di apprendimento permanente fanno parte anche i C.P.I.A. in qualità di soggetti pubblici di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'Apprendimento Permanente;

Considerato che i C.P.I.A. realizzano percorsi di istruzione di primo e secondo livello e che la Regione deve individuare l'offerta formativa territoriale, indicando le sedi di erogazione dei percorsi di primo livello e dei corsi di competenza dei C.P.I.A. e le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica professionale ed artistica;

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81, avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 02 luglio 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettere f)-bis e f)-ter del d.l. 112/2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza a definire, con propri regolamenti di delegificazione, "criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi

qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa". Con detto pronunciamento, fermo l'assetto delle competenze indicato nella normativa di settore, è stato precluso alle fonti statali d'intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale;

Considerato che la sentenza sopra richiamata ha l'effetto immediato di privare di fondamento normativo l'articolo 1 del d.p.r. 81/2009 con particolare riferimento all'adozione di un successivo regolamento previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 recante il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto;

Considerato il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizione urgente per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'articolo 19, comma 4, stabilisce che dall'anno scolastico 2011/2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, che debbono essere costituiti con almeno 1000 alunni, ridotti a 500 nelle piccole isole, nei comuni montani ecc., e al comma 5 stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;

Considerata la sentenza n. 147 del 4 giugno 2012 che dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 2011" e dichiara "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5..." del medesimo decreto legge sopracitato;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizioni delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Visto il d.p.r. 28 marzo 2013, n.80, "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";

Visto l'ordine del giorno n. 113/15, approvato nella seduta del 13 gennaio 2015, n. 182 dell'Assemblea legislativa delle Marche, che impegna la Regione a porre in essere ogni idonea iniziativa

volta a superare gli Istituti Omnicomprensivi in tutta la propria rete scolastica;

Vista la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 297 del 9 febbraio 2000 "Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche. D.p.r. 18 giugno 1998, n. 233" e le successive modificazioni ed integrazioni alla deliberazione stessa;

Considerato che il dimensionamento della rete scolastica deve essere ispirato ad una prospettiva di medio lungo termine (andamento, situazione attuale, bacino attuale, previsioni) perché l'assetto di una Istituzione scolastica autonoma, compresi i CPIA, non può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e attuare i piani dell'offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di stabilire che le Province predispongano un elenco dell'offerta formativa degli Istituti professionali in riferimento ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, nell'ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli Accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e di cui all'allegato A della delibera di Giunta regionale n. 322 del 19 marzo 2012, in esito ai bisogni formativi del proprio territorio, per l'anno scolastico 2016/2017;
- 2) di stabilire che le Province predispongano un elenco dell'offerta formativa dei percorsi di secondo livello, di competenza dei C.P.I.A., individuando le sedi delle Istituzioni scolasti-

- che secondarie di secondo grado in cui i predetti percorsi saranno incardinati;
- 3) di stabilire che i Comuni in concertazione con le Province individuino le sedi di erogazione dei percorsi di primo livello e dei corsi di competenza dei C.P.I.A per facilitare la costituzione delle reti territoriali di servizi;
 - 4) di stabilire che le Province in accordo con gli uffici regionali attivino la concertazione con Istituti scolastici, enti locali, forze sociali per ottemperare a quanto richiesto dall'Assemblea legislativa delle Marche di porre in essere ogni idonea iniziativa volta a superare gli Istituti Omnicomprensivi in tutta la propria rete scolastica;
 - 5) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I VICEPRESIDENTI

f.to Renato Claudio Minardi

f.to Marzia Malaigia

Con riferimento alle competenze stabilite dal d.lgs. 112/1998, la Regione intende assolvere all'organizzazione del sistema scolastico definendo in via preliminare le linee guida che forniranno le regole e gli indirizzi di riferimento per l'allocazione ottimale delle risorse da parte delle Istituzioni Scolastiche e degli Enti territoriali coinvolti.

L'intenzione è quella di garantire stabilità al sistema, prevedendo un dimensionamento delle rete scolastica ispirato ad una condivisa prospettiva di medio-lungo termine.

La distribuzione della rete scolastica nel territorio marchigiano nell'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

PROVINCIA	ISC	DD	IST. 1° GRADO	IST. 2° GRADO	OMNICOMPR.	CONVITTI NAZIONALI	TOT.
ANCONA	47	0	0	26	0	0	73
ASCOLI PICENO	22	0	0	14	0	0	36
FERMO	13	0	0	7	1	1	21
MACERATA	34	0	0	21	0	1	56
PESARO URBINO	34	3	0	17	2	0	56
	150	3	0	85	3	1	242

Nella scuola di base nel territorio regionale non sono più presenti le istituzioni scolastiche secondarie di 1° grado autonome, e nella quasi totalità del territorio sono presenti Istituti Scolastici Comprensivi.

Il presente atto, che detta criteri e modalità per la programmazione della rete scolastica nella Regione Marche per l'anno scolastico 2016/2017, si colloca in un periodo in cui le normative nazionali incidono profondamente sul sistema dell'istruzione.

La Regione Marche ha attuato le normative statali relative alla programmazione della rete scolastica nel corso degli anni insieme agli Enti locali territoriali. Nell'esercitare tale funzione di programmazione territoriale, ha tenuto conto dei vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica, che limitano la disponibilità della dotazione organica, delle specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola ed i casi di disagio e di abbandono.

1) Criteri generali

La presente programmazione persegue il fine del miglioramento continuo della qualità del sistema di istruzione, di armonizzazione delle esigenze educative con le esigenze di formazione specifica e le strategie di sviluppo territoriale incentivando la stabilità delle Istituzioni scolastiche e la loro capacità di rapportarsi in modo diretto e partecipativo con il territorio di riferimento.

La programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla D.A. n. 105 del 1° ottobre 2003 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 individuandoli nei bacini dei Centri per l'Impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202 e con deliberazione del 27 luglio 2009 n. 1214.

Comuni e Province possono effettuare operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, prevedendo soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), mantenendo dove possibile il numero delle autonomie scolastiche in particolare tra gli Istituti secondari di secondo grado a medesima vocazione nella prospettiva di potenziare la formazione di poli tra Istituti Tecnici e Professionali.

Le operazioni di riorganizzazione devono tendere alla dimensione ottimale delle Istituzioni scolastiche che è fissata intorno a mille studenti, con oscillazione massima in positivo o in negativo del 20%. Per le autonomie scolastiche in territorio montano, i parametri riguardanti il numero minimo di alunni sono rideterminati a 400, per le autonomie scolastiche che hanno sede nel restante territorio i parametri sono rideterminati a 600.

Non è consentito istituire Istituti Omnicomprensivi in quanto la Regione Marche non è caratterizzata da zone di particolare isolamento.

Le Province che nel proprio territorio hanno Omnicomprensivi devono porre in essere, in accordo con la Regione, ogni idonea iniziativa con Istituti scolastici, Ambiti territoriali dell'Ufficio Scolastico regionale, Enti locali, forze sociali volta a superare tali Istituti.

2.1) I Comuni competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa come dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, devono attenersi anche ai seguenti criteri:

- a) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- b) considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- c) verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- d) individuare spazi e beni strumentali adeguati a svolgere attività amministrative e didattiche finalizzate alla costituzione e al funzionamento della rete territoriale dei servizi che compongono i C.P.I.A., in orari articolati nell'intera giornata, compatibilmente con gli orari dei fruitori del servizio.

2.2) Le Province competenti per la Scuola secondaria di 2° grado dovranno elaborare, in stretto rapporto con le parti sociali e datoriali, un Piano di offerta formativa che razionalizzi gli indirizzi di studio già autorizzati, senza istituire nuovi indirizzi nell'Istruzione Tecnica e Liceale. È possibile istituire nuovi indirizzi di Istruzione Professionale esclusivamente per l'attivazione di qualifiche regionali di Istruzione e Formazione Professionale che siano strettamente legate alle richieste del sistema produttivo locale e con garanzia di occupabilità.

Le Province, nell'ambito dei C.P.I.A., predispongono un elenco dell'offerta formativa dei percorsi di secondo livello, individuando le sedi delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Le Province devono fare una analisi presso le proprie scuole secondarie di secondo grado degli indirizzi di studio che negli ultimi tre anni non hanno avuto studenti iscritti e proporre la loro soppressione, o motivarne il mantenimento.

Il piano, per la conservazione degli indirizzi che non hanno avuto iscritti, per i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale e per i percorsi di secondo livello di cui si propone la nuova istituzione, deve contenere una analisi relativa:

- ai caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali,
- alle filiere produttive e formative nel territorio organizzate anche con accordi tra Provincia, Istituti Scolastici, Distretti produttivi e gli altri soggetti interessati del territorio;

- alle esperienze o ai possibili sviluppi di progetti di alternanza scuola lavoro, al fine di raccordare maggiormente il sistema scolastico, il sistema della ricerca, il sistema dell'Istruzione e Istruzione e Formazione professionale con il mondo del lavoro;

inoltre devono essere evidenti:

- la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori già esistenti o programmati con atti giuridicamente vincolanti;
- l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento anche in una prospettiva di costituzione di poli tecnico professionali.

L'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici di Ambito Territoriale provinciale rendono disponibili i dati sulle iscrizioni dei giovani alle scuole secondarie di secondo grado negli ultimi tre anni.

3. Programmazione territoriale dei percorsi di Istruzione Formazione professionale

La programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione deve tenere conto dei seguenti principi generali:

- a. valorizzare l'esperienza didattica e formativa e il potenziale strumentale di cui dispongono le Istituzioni scolastiche per offrire percorsi coerenti al mercato del lavoro;
- b. acquisire il parere favorevole degli Organi Collegiali di adesione ai contenuti delle linee guida regionali dell'I e FP approvate con delibera 133/2011 e successive integrazioni e modificazioni e con espresso impegno ad utilizzare le quote dell'autonomia e l'alternanza scuola lavoro per una maggiore professionalizzazione dei percorsi;
- c. considerare prioritariamente l'interesse degli utenti del servizio scolastico/formativo, con specifico riferimento alla necessità delle famiglie di orientarsi in un quadro dell'offerta chiaro e stabile;
- d. perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto, dalle strutture ai laboratori didattici, dalla stabilità del personale ad un clima di condivisione e collaborazione che favorisca la ricerca educativa, il confronto culturale, l'inclusione socio-educativa di tutti gli studenti quale valore fondante del sistema formativo regionale;
- e. garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità. Vanno a tal fine valutati tutti gli elementi adeguati alla finalità, con particolare riferimento alla disponibilità, in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture - aule, attrezzature, laboratori - ed al bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita all'offerta, e conseguentemente garanzia di rafforzamento della autonomia scolastica e formativa.

4. Atti deliberativi e scadenze

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, e della programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio Scolastico regionale e con le parti sociali.

Le Province e i Comuni, nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche espresso dagli Organi Collegiali.

4.1) Atti deliberativi e scadenze

I Comuni adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le Province predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica e le relative analisi per le istituzioni scolastiche di loro competenza. Le Province inoltre devono inviare una relazione sulla situazione degli indirizzi di studio nelle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado di loro competenza, interessati da modifiche.

Le Province approvano i Piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- le delibere degli organi collegiali delle scuole per le determinazioni di competenza della Provincia;
- il piano dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano evidenziando in particolare i percorsi triennali da attivare all'interno di ciascuna Istituzione scolastica di istruzione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto – dovere;
- il documento di analisi di cui al punto 2.2 del presente allegato;
- analisi sulla situazione degli indirizzi di studio interessati da modifiche.

Per la programmazione dell'offerta per l'a.s. 2016/2017, si sottolinea la rilevanza del coinvolgimento degli Uffici Scolastici di ambito territoriale, sedi di competenze e conoscenze particolarmente utili per contribuire alle azioni di ottimizzazione e di innalzamento qualitativo dell'offerta.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le Province trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio Scolastico regionale **entro e non oltre il 15 novembre**.

Sulla base dei piani provinciali e del parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale predispone il piano regionale della rete scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.